

**PROTOCOLLO D'INTESA**

L'anno 2010, il giorno __ del mese di _____, l'Unità di Progetto della Protezione Civile della Regione del Veneto, (di seguito indicata come Regione) rappresentata dal Dirigente Responsabile della struttura,..... in forza della Delibera di Giunta Regionale n.del....., e Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A. (di seguito indicata anche come Ferrovie dello Stato) rappresentata dal Dott. Franco Fiumara che interviene nel presente atto anche in nome e per conto di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito indicata come RFI) e di Trenitalia S.p.A. (di seguito indicata come Trenitalia) di seguito congiuntamente indicate come le “parti”

PREMESSO

- che con la Legge del 24 febbraio 1992, n° 225, è stato istituito il Servizio Nazionale della Protezione Civile, composto, come descritto all'art. 1, dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dagli Enti pubblici nazionali e territoriali e da ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale;
- che l'art. 6 della Legge n° 225 prevede che per l'attuazione delle attività di Protezione Civile le strutture nazionali e locali possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati;
- che il Decreto Legge 7 settembre 2001, n° 343, convertito con modificazioni dalla Legge 9 novembre 2001, n° 401, ha individuato nel Dipartimento della Protezione Civile l'organo dello Stato preposto ai compiti di promozione e coordinamento delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, degli Enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione pubblica e privata presente sul territorio nazionale, finalizzate alla tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi che determinino situazioni di grave rischio, salvo quanto previsto dal Decreto Legislativo n° 112 del 1998;
- che nella Regione Veneto è in vigore la Legge Regionale n.58 del 27 Novembre 1984 e successive modifiche/integrazioni;
- che la Regione ha costituito la Sala Operativa Regionale di Protezione Civile, quale luogo di riferimento per la gestione ed il coordinamento degli interventi e delle attività in fase emergenziale;
- che nell'ambito della Regione Veneto opera il Centro Funzionale Decentrato regionale, quale struttura

tecnico-scientifica in supporto alle attività della Protezione Civile Regionale;

- che la Direttiva Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008 concernente “Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze” dispone all’art.3 anche gli interventi che Ferrovie dello Stato e Protezione Civile devono porre in essere nel rispetto delle proprie competenze e procedure in caso di evento cui all’art.2, comma1 lettera c) della legge 225/92;
- che il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008, n. 6379 disciplina organizzazione e funzionamento di SISTEMA presso la Sala Situazioni Italia del Dipartimento della Protezione Civile;

CONSIDERATO

- che in data 15 luglio 2008 è stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa tra il Capo del Dipartimento di Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Amministratore Delegato del Gruppo Ferrovie, che fornisce le indicazioni per una corretta gestione dell’emergenza in ambito ferroviario;
- che l’art. 9 di tale Protocollo d’Intesa prevede che la convenzione nazionale rappresenta il quadro di riferimento per eventuali ulteriori accordi in ambito regionale;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Finalità della collaborazione

La Regione Veneto e il Gruppo Ferrovie assicurano con il presente protocollo d’intesa un ulteriore sviluppo ai rapporti di collaborazione già in essere, concordando modalità operative da attuare in caso di emergenza – attraverso l’adozione di un modello d’intervento specifico in ambito ferroviario – e definendo protocolli di interscambio di informazioni tra i rispettivi centri operativi, nonché programmi di attività formativa.

A tal fine sono state individuate le aree di comune interesse che vengono di seguito elencate:

- A) Emergenze ferroviarie che possono richiedere il coinvolgimento del Sistema regionale di Protezione Civile:
- Criticità ferroviarie per cause tecniche;
 - Criticità ferroviarie per cause di forza maggiore ;
 - Altre emergenze ferroviarie causate da contesti sociali ad elevata criticità ovvero da trasporti speciali (merci pericolose, manifestazioni, ecc.);

- Incidente ferroviario (Indicaz. Operative DPC 2.05.2006 /G.U. n° 87 del 2006).

B) Emergenze che possono richiedere l'impiego delle risorse appartenenti al Gruppo Ferrovie:

- Calamità di origine naturale o antropica;
- Emergenze di carattere sanitario;
- Trasporto merci;
- Emergenze nazionali di altra natura (es. attacchi terroristici, black-out, rischio industriale ecc.);
- Grandi eventi e manifestazioni che prevedono lo spostamento di grandi masse.

C) Attività di prevenzione:

- Esercitazioni, comprese quelle che si svolgono in ambito ferroviario;
- Redazione di piani di emergenza.

Articolo 2 - Contributo delle parti

Nell'ottica di una proficua collaborazione e di un miglior coordinamento nelle fasi di previsione, prevenzione nonché di gestione dell'emergenza, le parti si rendono reciprocamente disponibili a concordare ogni iniziativa utile a tale scopo.

In particolare, in relazione all'infrastruttura ferroviaria, RFI:

- a) assicura la presenza di un proprio incaricato nell'ambito della Sala Operativa di Protezione Civile della Regione Veneto e/o nei centri di coordinamento di volta in volta attivati a livello locale per il coordinamento e la gestione dell'emergenza in occasione di criticità di carattere ferroviario;
- b) a supporto della gestione delle eventuali singole emergenze, previa definizione delle relative modalità d'uso, fornirà alla Protezione Civile della Regione, se necessario, dati utili provenienti dal proprio sistema ERA(sm), comprese le informazioni riguardanti eventuali interruzioni e/o gravi anomalie su tratte del sistema infrastrutturale;
- c) al fine della valutazione del rischio e per la predisposizione di scenari per l'emergenza, assicura, previa definizione delle modalità d'uso, informazioni specifiche riguardanti il sistema infrastrutturale;
- d) a richiesta della Regione Veneto, assicurerà il rafforzamento del personale normalmente in servizio per fronteggiare situazioni di criticità, nei limiti delle disponibilità;
- e) collaborerà con le componenti e le strutture operative del sistema regionale della Protezione Civile presente sul territorio, in coordinamento con Trenitalia, e con riferimento al rischio ferroviario, ai fini della stesura di piani di emergenza e modelli d'intervento per la gestione di emergenze in ambito ferroviario;

- f) a supporto degli interventi di protezione civile, mette a disposizione le aree adiacenti alle stazioni, impianti e scali ferroviari (sosta dei mezzi, campi base, sedi logistiche...) nonché, in caso di estrema necessità, attrezzature, macchinari e relativo personale; viene demandato ad un successivo regolamento, elaborato dal Gruppo di Lavoro ai sensi dell'art.9, il censimento e le modalità di un eventuale impiego delle suddette;
- g) assicura alla Sala Operativa di Protezione Civile della Regione Veneto il flusso informativo relativo alle tratte ferroviarie nel proprio territorio che vengono gestite dal COER di competenza;
- h) informa la Sala Operativa di Protezione Civile della Regione Veneto in merito alle anomalie significative in corso sulla rete ferroviaria (a titolo esemplificativo: circolazione bloccata da fenomeni naturali, occupazione dei binari, incidenti).

In relazione al trasporto ferroviario di propri passeggeri e merci, Trenitalia:

- a) assicura la presenza di un proprio incaricato nell'ambito della Sala Operativa di Protezione Civile della Regione Veneto e/o nei centri di coordinamento di volta in volta attivati a livello locale per il coordinamento e la gestione dell'emergenza in occasione di criticità di carattere ferroviario;
- b) con riferimento alle emergenze di cui al precedente art. 1, anche in collaborazione con le strutture operative della protezione civile intervenute sul luogo dell'evento, garantisce l'assistenza dei propri clienti nei limiti delle possibilità e disponibilità della propria organizzazione;
- c) previa sottoscrizione di specifici accordi per la definizione di costi e condizioni di trasporto, assicurerà, nei limiti delle disponibilità, il trasporto del personale della Regione e/o delle Organizzazioni di volontariato iscritte all'Albo Regionale da e per le aree disastrose da eventi calamitosi e fornirà i propri treni merci celeri, come soluzione alternativa di trasporto ai mezzi pesanti su gomma, in presenza di condizioni meteo avverse o altri gravi impedimenti che pregiudichino il regolare utilizzo della viabilità stradale e autostradale;
- d) previa sottoscrizione di appositi accordi per la definizione di costi e condizioni di trasporto e nei limiti delle disponibilità, metterà a disposizione della Regione il materiale rotabile ritenuto necessario in caso di calamità, nonché quello atto a garantire il trasferimento di un gran numero di persone in caso di emergenza;
- e) collaborerà con le componenti e le strutture operative della Protezione Civile regionale presenti sul territorio, in coordinamento con RFI e con riferimento al rischio ferroviario, ai fini della stesura di piani di emergenza e di modello d'intervento per la gestione di emergenze in ambito ferroviario;
- f) contribuirà all'organizzazione ai fini dell'assistenza in occasione delle emergenze ferroviarie secondo quanto stabilito ai successivi artt. 6, 7 e 8;

- g) informa la Sala Operativa di Protezione Civile della Regione Veneto in merito ad eventuali convogli bloccati sulle linee e a perturbazioni alla circolazione dovuti a ritardi e/o soppressioni.


in relazione alle proprie competenze istituzionali, il Servizio di Protezione Civile della Regione Veneto:

- a) concorderà con il Gruppo Ferrovie specifici modelli d'intervento per la gestione di emergenze al fine di ottimizzare l'efficacia degli interventi che interessano l'ambito ferroviario;
- b) assicurerà al Gruppo Ferrovie la messa a disposizione delle informazioni in proprio possesso riguardanti i piani di emergenza redatti a livello territoriale e le indicazioni in essi contenute con particolare riferimento a quelle necessarie in occasione di criticità che vedono coinvolti gli impianti e/o il traffico ferroviario, indicando, entro limiti tecnici accettabili, i tempi di ripristino delle situazioni critiche con particolare riferimento agli incendi boschivi;
- c) renderà disponibili al Gruppo Ferrovie gli avvisi di criticità diffusi dalla Protezione Civile Regionale e trasmetterà i comunicati di avverse condizioni meteo;
- d) sottoscriverà specifici accordi con Trenitalia per la definizione di costi e condizioni per l'impiego di risorse finalizzate al trasporto dei Volontari da e per le aree disastrose da eventi calamitosi e per il trasporto su treno, anche al verificarsi di gravi impedimenti che pregiudichino il regolare utilizzo della viabilità stradale;
- e) sottoscriverà con Trenitalia appositi accordi per la definizione di costi e condizioni di trasporto, nei limiti delle disponibilità, per la messa a disposizione di materiale rotabile ritenuto necessario in caso di calamità, nonché di quello atto a garantire il trasferimento di un gran numero di persone in caso di emergenza;
- f) assicurerà, laddove lo ritenesse necessario, l'attivazione delle Organizzazioni di Volontariato, presenti sul territorio, regolarmente riconosciute dalla Regione, ai fini di una collaborazione con il Gruppo Ferrovie in occasione di criticità sia dell'infrastruttura ferroviaria che del trasporto ferroviario di passeggeri;
- g) renderà disponibili dati e informazioni relativi ad eventi emergenziali (idraulico, idrogeologico, sismico, ect.) che dovessero verificarsi in ambito regionale, mediante procedura da redigere "ad hoc";
- h) interverrà con uomini, mezzi e materiali sui luoghi e sulle infrastrutture ferroviarie colpiti da eventi emergenziali;
- i) quando ritenuto necessario, metterà a disposizione del Gruppo Ferrovie, presso la Sala Operativa Regionale una postazione per la gestione delle criticità/emergenze.

Articolo 3 - Procedure per lo scambio di informazioni e per interventi in caso di emergenze ferroviarie

<p>Il Gruppo Ferrovie a livello territoriale :</p>	<p>la Protezione Civile della Regione Veneto</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Gestisce emergenze ferroviarie • Fornisce gli elementi informativi ai fini dell'intervento da parte del sistema di Protezione Civile per emergenze ferroviarie (scheda all.A) • Informa il livello centrale sull'andamento della gestione dell'emergenza 	<ul style="list-style-type: none"> • Svolge attraverso il Centro Funzionale Regionale attivato ed operativo attività di previsione, monitoraggio e sorveglianza del rischio nei territori di propria competenza, nonché di vigilanza non strumentale attraverso i diversi Presidi territoriali laddove costituiti ed operativi; • Garantisce l'intervento di protezione civile anche per le emergenze di carattere ferroviario • Attraverso la Sala Operativa Unificata Permanente – Co.R.Em. e le strutture operative periferiche di protezione civile, laddove attivate, fornisce alla Sala Situazione Italia le informazioni in merito agli eventi in corso ed alle conseguenti risposte operative

Di norma le informazioni riguardanti il verificarsi di un'anormalità ferroviaria provengono dalle articolazioni territoriali del Gruppo FS e sono dirette sia verso la Sala Operativa territoriale FS ai fini della gestione in loco dell'anormalità sia verso la Sala Operativa Circolazione centrale del Gruppo FS. Le articolazioni territoriali del Gruppo FS provvedono a comunicare con la Sala Operativa regionale e la Sala Operativa Circolazione FS centrale comunicherà con la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile.



Ai fini della trasmissione delle informazioni viene altresì adottata, a livello sperimentale, la scheda allegata al presente protocollo.

Le parti concordano di studiare la possibilità di istituire un collegamento telefonico “punto-punto” fra la Sala

Operativa Regionale e la Sala Operativa territoriale del Gruppo Ferrovie.

Codici per informazione, allertamento ed intervento

Ai fini delle informazioni in caso di anomalità ferroviarie vengono adottati, a livello sperimentale, i seguenti codici relativi, rispettivamente alle fasi di informazione, allertamento ed intervento:

GRUPPO FS		SISTEMA PROTEZIONE CIVILE
Livello 1 – Codice verde	Informazione	Monitoraggio
Livello 2 – Codice Giallo	Allerta	Predisposizione
Livello 3 – Codice Rosso A	Necessità d'intervento	Intervento
Livello 4 – Codice Rosso B	Necessità d'intervento per incidente ferroviario	Intervento per incidente ferroviario (dirett.P.C.d.M 3.05.2006)

I codici suddetti vengono adottati ai soli fini delle comunicazioni interne fra il Gruppo Ferrovie e il Servizio Nazionale della Protezione Civile.

Resta ferma la competenza della Protezione Civile riguardo alla decisione circa la predisposizione ed effettuazione degli interventi sulla base delle informazioni in suo possesso.

Articolo 4 - Attività formative e concorso in simulazioni di emergenze

Nel quadro delle attività formative generali della Regione Veneto e del Gruppo Ferrovie saranno previsti momenti formativi comuni, opportunamente coordinati da apposite figure - individuate d'intesa - e ciascuna delle parti potrà promuovere corsi di formazione in materia di pianificazione di sicurezza e gestione delle emergenze alla cui organizzazione potranno collaborare esperti dell'altra parte, avvalendosi reciprocamente di strutture, ambienti e mezzi operativi per esercitazioni e lezioni teoriche.

La Regione Veneto e il Gruppo Ferrovie effettueranno, anche con la presenza di altre componenti istituzionali e delle Organizzazioni di Volontariato, delle esercitazioni periodiche organizzate sui temi della pianificazione e gestione delle emergenze di Protezione Civile che coinvolgano direttamente o indirettamente l'ambito ferroviario.

Articolo 5 - Modello d'intervento per emergenze in ambito ferroviario

In caso di criticità ed in relazione al tipo di coordinamento adottato dalla Protezione Civile della Regione Veneto possono essere inviate sul posto le squadre di personale e/o volontari, (adeguatamente formate) che, congiuntamente al personale ferroviario, operano al fine di ridurre al minimo il disagio alla popolazione coinvolta.

In relazione alle varie criticità da gestire (occupazione binari, spostamento grandi masse, ecc...) e dalle informazioni reperite attraverso la scheda tecnica allegata (A), si adottano i provvedimenti congiunti (messa a disposizione di bus, distribuzione di generi alimentari e/o generi di conforto, installazione di bagni chimici, ecc...) al fine di garantire il minor disagio per la popolazione coinvolta.

In particolare, in considerazione delle diverse ipotesi di rischio presenti nel territorio della Regione le parti concordano di definire specifici modelli d'intervento da adottare nel caso del verificarsi di simili circostanze.

Articolo 6 - Organizzazione ai fini dell'assistenza in occasione di emergenze ferroviarie

- a) Allo scopo di far fronte con tempestività, in situazioni di gestione di criticità/emergenze ferroviarie, alle esigenze di reperimento generi alimentari di prima necessità e generi di conforto, le parti concordano di analizzare la possibilità di stoccare generi alimentari di prima necessità e generi di conforto presso alcuni punti ritenuti strategici.
- b) Per far fronte alla gestione delle condizioni previste per l'espletamento dei servizi ferroviari regionali di interesse regionale e locale (ad es: attivazione di un servizio sostitutivo in caso di emergenza) e delle relazioni con i cittadini, le parti concordano che le comunicazioni intercorrenti vengano trasmesse anche alla DG Infrastrutture e Mobilità.
- c) Quando richiesto nell'ambito di emergenze in ambito ferroviario che prevedano lo spostamento con bus di passeggeri, la Protezione Civile Regionale, in relazione alle reali disponibilità esistenti ed ad eventuali altre situazioni emergenziali in corso nel territorio della regione, metterà a disposizione del Gruppo FS il necessario servizio di trasporto, anche tenendo conto di quanto previsto dal Contratto di Servizio. L'attribuzione dei costi avverrà secondo i criteri di cui al successivo art. 8.
- d) La Protezione Civile Regionale, sempre dopo aver valutato la situazione di fatto esistente all'interno del territorio, assicura l'impiego delle risorse disponibili presso magazzini e strutture della propria Colonna Mobile Regionale.

Articolo 7 - Soccorso Sanitario sul territorio per il personale di bordo e i passeggeri

In relazione a quanto concordato nel Protocollo d'intesa con il DPC e al fine di dare risposte puntuali, concrete e coordinate alla gestione delle criticità/emergenze ferroviarie in linea che contemplino la necessità del soccorso sanitario urgente per il personale e i passeggeri a bordo treno, è in essere dal 09 Aprile 2009 l'accordo tra RFI – Direzioni Compartimentali Movimento di Venezia e Verona e SUEM Regione Veneto in materia di Servizio Urgenza Emergenza Medica per la Gestione dell'Emergenza in Linea in caso di Soccorso Sanitario.

L'oggetto dell'accordo riguarda:

- l'ottimizzazione delle comunicazioni in fase di emergenza fra bordo treno e rispettive sale operative regionali;

- la conoscenza dei mezzi e risorse a disposizione;
- il modello per l'intervento sanitario a soccorso del personale di condotta;
- il modello per l'intervento sanitario a soccorso dei passeggeri e del personale a bordo treno;
- identificazione delle aree di triage sulle linee ricadenti nell'area di competenza del 118 regionale;
- il coordinamento con i servizi di soccorso sanitario 118 della regione e confinanti;
- lo scambio di informazioni strutturate
- la possibilità di usufruire del sistema Erasm di RFI al fine della corretta e puntuale individuazione del tratto di linea coinvolto dall'emergenza allo scopo di consentire un tempestivo accesso ai mezzi di soccorso;
- la formazione degli addetti (personale di bordo, addetti del 118, volontari).

Articolo 8 - Oneri

Le parti concordano i seguenti criteri per l'attribuzione dei costi in relazione ad interventi della Protezione Civile resi necessari in ambito ferroviario:

8.1 Utilizzo dei generi di prima necessità

- a) In caso di anomalie nella circolazione dei treni dovute a cause attribuite al Gruppo Ferrovie (quali, ad esempio, guasti della linea ferroviaria ovvero del materiale rotabile) l'onere verrà assunto da Trenitalia.
- b) In caso di impedimenti alla circolazione dei treni dovuti a cause non attribuibili al Gruppo Ferrovie (quali, ad esempio, incendi, frane, inondazioni, occupazioni o impedimenti alla circolazione per fatto di terzi, etc.) l'onere relativo ai beni di prima necessità impiegati (acqua minerale, tè caldo, coperte etc.) rimarrà in capo alla Sistema di Protezione Civile della Regione Veneto.

8.2 Servizio di trasporto con bus messi a disposizione dalla Protezione Civile

- a) In caso di anomalie nella circolazione dei treni dovute a cause attribuite al Gruppo Ferrovie (quali, ad esempio, guasti della linea ferroviaria ovvero del materiale rotabile) l'onere relativo al trasporto di passeggeri verrà assunto da Trenitalia.
- b) In caso di impedimenti alla circolazione dei treni dovuti a cause non attribuibili al Gruppo Ferrovie, in una situazione conclamata di protezione civile, (quali, ad esempio, incendi, frane, inondazioni, occupazioni o impedimenti per fatto di terzi, etc.) la Regione Veneto assicura la più ampia disponibilità alla predisposizione delle misure organizzative e tecniche idonee al trasporto delle persone coinvolte nell'evento.

8.3 Le parti concorderanno apposite modalità di gestione amministrativa dei costi di cui sopra

Articolo 9 - Gruppo di Lavoro congiunto

La Protezione Civile regionale e il Gruppo Ferrovie concordano di creare un Gruppo di Lavoro congiunto con il compito di realizzare lo scambio informativo di dati strutturati per l'analisi dei rischi di origine naturale o antropica, di apporre eventuali modifiche, analizzare e realizzare quanto altro congiuntamente ritenuto utile per gli scopi del presente Protocollo.

Le parti si impegnano entro 30 giorni dalla stipula dell'accordo a segnalare i nominativi che costituiranno il gruppo di lavoro.

Art.10 - Sviluppi e Divulgazione

Al fine di divulgare il contenuto del presente protocollo, la Regione Veneto può convocare le figure istituzionali interessate, presenti sul territorio, per la successiva presentazione degli obiettivi dell'accordo, congiuntamente al Gruppo FS.

Articolo 11 - Durata

Il presente protocollo, che entra in vigore dalla data della sottoscrizione, avrà durata di 4 anni e le parti procederanno annualmente alla verifica congiunta dei risultati ottenuti e all'individuazione degli obiettivi da conseguire nell'anno successivo.

Le parti potranno in pieno accordo decidere di modificare in qualunque momento e per tutta la durata i contenuti del presente protocollo.

Per ogni aspetto relativo all'interpretazione e all'esecuzione del presente protocollo i rapporti saranno tenuti tra il Dirigente Responsabile dell'Unità di Progetto della Protezione Civile della Regione Veneto e il Direttore di Protezione Aziendale del Gruppo Ferrovie.

Letto, approvato e sottoscritto.

Venezia, li _____

Per il Gruppo Ferrovie dello Stato

.....

Per la Regione Veneto

Il Dirigente Responsabile dell'Unità di Progetto Protezione Civile

AVVISO ANORMALITA' alla PROTEZIONE CIVILE:

_____ (luogo) _____ (data) Scheda _____ Fax n° _____

LOCALITA':		TRENI DIRETTAMENTE COINVOLTI:		CODICE			
Linea		N. identificativo treni		V	G	RA	RB
Tratta		Stima numero Viaggiatori					
Stazione/i prossima/e:		Numero div. Abili, anziani, bambini, ecc. _____					
Passaggio a livello km		Treno Merci					
Galleria		Treno con Merci pericolose (n° ONU _____)					
Possibile accesso da		Treno con Trasporto Eccezionale					
ANORMALITA'/CAUSE:		MOTIVI/CONSEGUENZE:		V	G	RA	RB
1	Scontro fra treni	A	Con conseguenze a viaggiatori / persone - in linea				
		B	Senza conseguenze a viaggiatori / persone - in linea				
		C	Con conseguenze a viaggiatori / persone - in stazione				
		D	Senza conseguenze a viaggiatori / persone - in stazione				
		E	Merci Pericolose con fuoriuscita di sostanze				
2	Investimenti	A	Investimenti persone/animali con sospensione della Circ. Treni				
		B	Investimenti persone/animali con riduzione della capacità della linea				
		C	Urto con ostacoli				
3	Svio (Treno – Locomotore)	A	Con conseguenze a viaggiatori / persone				
		B	Interruzione accidentale della linea				
		C	Merci Pericolose con fuoriuscita di sostanze				
4	Treno in forte ritardo	A	Viaggiatori in condizioni di disagio				
5	Interruzione accidentale della linea	A	Sospensione della Circolazione (Circolazione perturbata)				
		B	Riduzione della capacità di una linea (es. int. Bin. Su linea a doppio)				
		C	Deviazione su linee alternative o parallele				
		D	Incendio in linea				
		E	Caduta della Linea Aerea/ Rotaia rotta con ripercussione a treni viagg.ri				
		F	Caduta della Linea Aerea/ Rotaia rotta senza ripercussione a treni viagg.ri				
6	Eventi naturali	A	Interruzione linea per nevicata con ripercussione a treni viaggiatori				
		B	Interruzione linea per Alluvioni/Frane/Mareggiate/Slavine/Terremoti/Vento				
		C	Interruzione linea per Incendi boschivi e di interfaccia				
7	Inconveniente in Galleria	A	Incendio/Fumi				
		B	Richiesta Locomotiva di Soccorso Treno				
		C	Fuoriuscita di sostanze pericolose (Merci Pericolose)				
8	Incendio a bordo treno	A	Con conseguenze a persone/circolazione				
		B	Senza conseguenze a persone/circolazione				
9	Altro (Anomalie sedi e piazzali)	A	Impraticabilità sottopassi				
		B	Richiesta Locomotiva di Soccorso Treno				
		C	Fuoriuscita di sostanze pericolose (Merci Pericolose)				
		D				

V = Verde (Informazione) G = Giallo (Allerta) Ra = Rosso a (Intervento) Rb = Rosso b (Intervento per incidente ferroviario)

DESCRIZIONE EVENTO

1° Avviso Telefonico DCCM/COT Ore _____ Nominativo _____

Trasmissione FAX Ore _____

Chiusura evento Ore _____ Nominativo _____